



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE DEL VENETO E (denominazione dell'ente capofila) ENTE CAPOFILA
DELL'OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO (denominazione dell'Osservatorio locale)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO
L. 241/1990 – Art. 15

TRA

La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, codice fiscale 8007580279, qui rappresentata da (nome e cognome), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, nato a (luogo) il (data), giusta deliberazione della Giunta regionale (numero delibera e data);

E

(denominazione dell'ente capofila), Ente Capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione dell'Osservatorio locale), codice fiscale (indicare il codice dell'ente capofila), qui rappresentato da (nome e cognome), domiciliato per la carica in (indirizzo della sede dell'ente capofila), il quale interviene al presente atto in qualità di (carica ricoperta), nato a (luogo) il (data), autorizzato alla stipula del presente atto (tipo, numero e data del provvedimento);

PREMESSO CHE

- Con Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-septies e s.m.i. la Regione del Veneto ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto.
- L'allegato A alla DGR n. 57 del 25 gennaio 2022, che disciplina la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali, individua, tra le attività principali dell'Osservatorio (art. 2), la formazione e l'aggiornamento in materia paesaggistica, nonché la conoscenza dei paesaggi del Veneto, in quanto attività che contribuiscono in modo determinante a diffondere e ad approfondire la conoscenza e le capacità tecniche necessarie per governare il paesaggio e le sue trasformazioni.
- Ai sensi dello stesso articolo 2 del suddetto allegato A, al fine della realizzazione di tali attività, l'Osservatorio promuove accordi tra Enti Pubblici, Associazioni e Privati.
- Le attività dell'Osservatorio regionale, in relazione alla loro rilevanza, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, qualora rientrino nella fattispecie della promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica, di cui all'art. 45-ter della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

CONSIDERATO CHE

- L'Osservatorio regionale per il paesaggio ha individuato tra le attività da avviare nell'anno 2022, anche l'Attività n. 5 – *Valorizzazione dell'edilizia minore di valore storico-testimoniale*.
- Il Programma delle attività 2022 è stato approvato con DGR (indicare n. e data del provvedimento).



7d9fe30a



- L'Attività n. 5 - *Valorizzazione dell'edilizia minore di valore storico-testimoniale*, rientra tra quelle previste dalla DGR n. 57/2022.
- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività d'interesse comune.
- Il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole in merito al Programma delle attività dell'*Osservatorio regionale per il paesaggio – Anno 2022 (Allegato 1)*.
- Lo stesso Comitato scientifico, nella seduta del (indicare la data), ha espresso parere favorevole in merito alla proposta trasmessa dall'Osservatorio (indicare la denominazione dell'*Osservatorio locale*), con nota del (indicare l'*Ente capofila*), protocollo n. (indicare numero e data del protocollo dell'*ente capofila*), acquisita agli atti della Regione (indicare numero e data del protocollo regionale).
- La Regione del Veneto e l'Osservatorio locale per il paesaggio (denominazione Osservatorio) riconoscono il comune interesse ad attivare forme di collaborazione, aderenti alle proprie finalità istituzionali, al fine di dare supporto tecnico, scientifico, culturale e divulgativo alle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra Regione del Veneto – Osservatorio regionale per il paesaggio e (indicare l'*ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), per (indicare l'*attività*).

Art. 2 - Impegni dei soggetti promotori

La Regione del Veneto si impegna a mettere a disposizione (indicare l'*ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto della presente convenzione e a fornire tutte le indicazioni necessarie durante lo svolgimento delle stesse attività.

(indicare l'*ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio delle (denominazione Osservatorio), si impegna a svolgere (indicare l'*attività*) e a mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto a semplice richiesta della Regione.

Qualora l'Osservatorio locale (denominazione Osservatorio) non realizzi l'attività oppure la realizzi solo in parte senza adeguate motivazioni, lo stesso osservatorio non potrà partecipare ai progetti finanziati dall'Osservatorio regionale per anni uno.

Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'Osservatorio locale (denominazione Osservatorio), per il tramite dell'Ente capofila, si impegna ad inviare una dettagliata relazione che documenti lo stato di avanzamento del progetto.

Il mancato invio di detta relazione nei termini prescritti comporterà la revoca del finanziamento attraverso provvedimento del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale.

Art. 3 - Oneri economici

La Regione del Veneto, come stabilito dalla delibera di Giunta regionale (numero e data del provvedimento), si impegna a contribuire all'attività, oggetto del presente accordo, fino ad un importo massimo complessivo di euro (indicare l'*importo*) a titolo di rimborso delle spese sostenute (indicare l'*ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), per le attività previste dal presente accordo.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata (indicare l'*ente capofila*) a conclusione delle attività, corredata da una relazione sull'esito delle attività svolte e supportata da tutta la documentazione contabile a comprova delle spese effettivamente sostenute.



7d9fe30a



Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'*(indicare l'ente capofila)*, l'attività non venga svolta completamente, l'importo massimo assegnato quale rimborso spese sarà commisurato alla effettiva realizzazione delle attività.

Art. 4 - Decorrenza e durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività, comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Art. 5 - Proprietà e riservatezza dei dati

La Regione del Veneto e *(indicare l'Osservatorio)* si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi relativi alle attività oggetto della presente convenzione. Gli elaborati realizzati nel corso dello svolgimento della convenzione rimangono di proprietà di entrambi i soggetti sottoscrittori e potranno essere utilizzati dagli stessi previo accordo e con la citazione della fonte del dato.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

La Regione del Veneto e *(indicare l'Osservatorio)* si impegnano ad osservare quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati delle persone fisiche.

Art. 7 - Rappresentanti delle parti

La Regione designa quale proprio rappresentante il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale. *(indicare l'ente capofila)*, Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), designa quale proprio rappresentante *(indicare il rappresentante)*.

Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente. Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo a titolo di rimborso spese.

Art. 9 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Venezia.

Art. 10 - Sottoscrizione

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(INDICARE L'ENTE CAPOFILA)
DELL'OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO
IL RAPPRESENTANTE

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
IL DIRETTORE



7d9fe30a

